



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 2, punto l) ed m) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che attribuiscono all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie il compito di verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e di istituire ed aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio;

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.191, che istituisce un registro di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari presso l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTO l'articolo 3 comma 3, della legge 9 agosto 2017, n.128 che dispone venga disciplinata una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale;

CONSIDERATO che tale previsione comporta che l'iscrizione sia posta a carico dei richiedenti, con relativa corresponsione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di tariffe strutturate in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi;

VISTA la Decisione della Commissione europea 2007/756/CE del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

VISTE le note dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie n.11061 del 16 ottobre 2017 e n.1378 del 19 gennaio 2018;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie n. 7741 del 20 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il Registro di immatricolazione nazionale è attualmente strutturato tramite un sistema software di proprietà dell'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA) che non è modificabile per specifiche esigenze nazionali, essendo necessario il mantenimento della funzione di interfacciamento con i Registri nazionali dei diversi Stati Membri;

CONSIDERATO, quindi, che all'atto non risulta realizzabile la creazione di una sezione specifica per i rotabili storici e turistici;

CONSIDERATO, altresì, che all'interno del Registro di immatricolazione nazionale è già presente un campo denominato "Restrizioni", già utilizzato per l'individuazione dei veicoli classificati storici ammessi alla circolazione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 agosto 2017, n. 128, i rotabili storici e turistici iscritti nella apposita sezione prevista dalla stessa legge, possono alle condizioni di cui all'articolo 7, circolare anche sulla rete commerciale e, viceversa, i rotabili ordinari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della medesima legge possono circolare anche sulle tratte ferroviarie ad uso turistico;

CONSIDERATO che, in definitiva, la possibilità di registrare i rotabili storici e turistici nel Registro di immatricolazione nazionale con specifica dicitura di "Veicolo storico, circolazione regolamentata alle condizioni di cui alla legge 9 agosto 2017 n. 128" realizza, comunque, le disposizioni dettate dall'articolo 3 comma 3 della stessa legge;

VISTA la nota n. 3808 dell'8 marzo 2018, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il parere favorevole espresso, in data

REG. TO ALLA CORRE DEI CONTR
Add. 2010118
UFFICIO CONTROLLO ALTI VINCIBILI
DELLE IMPRESA S.P.A. TI NE E SIA
TRASPORTE DEL MINISTERO
DELLA SANITA' PUBBLICA E DELLA
TERAPIA DEL
Reg. N. 1024
12.000.11200



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

8 marzo 2018, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota n. 9104 del 5 aprile 2018, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso il parere favorevole di competenza;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) Agenzia: l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
 - c) Legge: la legge 9 agosto 2017, n.128;
 - d) Rotabili storici e turistici: i rotabili definiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n.128;
 - e) Registro: il Registro di immatricolazione nazionale istituito dall'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.191;
 - f) Richiedente: il soggetto, ovvero concessionario o impresa ferroviaria, proprietario dei rotabili storici e turistici che ne richiede l'iscrizione al Registro di immatricolazione nazionale.

Articolo 2

Iscrizione dei rotabili storici e turistici al registro di immatricolazione nazionale

1. Su istanza del richiedente e con oneri a proprio carico possono essere iscritti nel Registro di immatricolazione nazionale i rotabili storici e turistici idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della Legge.
2. I rotabili di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro, a condizione che venga apposta nel campo "Restrizioni" del Registro medesimo la dicitura "*Veicolo storico, circolazione regolamentata alle condizioni di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128*".
3. Il formato dei dati del Registro necessari per la registrazione dei veicoli ai sensi della Legge, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
4. Il proprietario, concessionario o impresa ferroviaria di rotabili storici e turistici iscritti al Registro è considerato detentore dei veicoli medesimi ai sensi della Decisione della



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Commissione europea 2007/756/CE del 9 novembre 2007, nonché soggetto responsabile della manutenzione (ECM), se non diversamente dichiarato.

Articolo 3

Clausola di invarianza ed ulteriori disposizioni

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto, l'Agenzia provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'Agenzia.


IL MINISTRO



ALLEGATO 1

Formato dei dati del Registro di immatricolazione nazionale ai fini della registrazione dei veicoli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n.128.

La numerazione delle voci segue la logica del modulo standard di registrazione di cui all'appendice 4 della Decisione 2007/756/CE:

1.	Numero di veicolo europeo	Obbligatorio
Contenuto	Codice numerico identificativo (NEV)	
Formato	1.1. Numero	12 cifre
	1.2. Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerozione del veicolo)	
2.	Stato membro e ANS	Obbligatorio
Contenuto	Identificazione dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato e dell'autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS) che ne ha autorizzato la messa in servizio	
Formato	2.1. Codice numerico dello Stato membro	Codice a 2 cifre
	2.2. Nome dell'ANS	Testo
3.	Anno di fabbricazione	Obbligatorio
Contenuto	L'anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica	
Formato	3. Anno di fabbricazione	AAAA
5 bis	Serie	Obbligatorio
Contenuto	Identificazione di una serie se il veicolo è parte di una serie	
	5 bis Serie	Testo
6.	Restrizioni	Obbligatorio
Contenuto	Restrizioni all'utilizzo del veicolo	
Formato	6.1. Restrizioni codificate	Codice
	6.2 Restrizioni non codificate	Testo

7.	Proprietario	Obbligatorio
Contenuto	Identificazione del proprietario del veicolo	
Formato	7.1. Nome dell'organismo	Testo
	7.2. Numero del registro delle imprese	Testo
	7.3. Indirizzo dell'organizzazione, via e numero civico	Testo
	7.4. Città	Testo
	7.5. Codice identificativo del paese	ISO
	7.6. Codice postale	Codice alfanumerico
	7.7. Indirizzo di posta elettronica	E-mail:
8.	Detentore	Obbligatorio
Contenuto	Identificazione del detentore del veicolo	
Formato	8.1. Nome dell'organismo	Testo
	8.2. Numero del registro delle imprese	Testo
	8.3. Indirizzo dell'organizzazione, via e numero civico	Testo
	8.4. Città	Testo
	8.5. Codice identificativo del paese	ISO
	8.6. Codice postale	Codice alfanumerico
	8.7. Indirizzo di posta elettronica	E-mail:
	8.8. MDV	Codice alfanumerico
9.	Organismo responsabile della manutenzione	Obbligatorio
Contenuto	Riferimento all'organismo responsabile della manutenzione	
Formato	9.1. Organismo responsabile della manutenzione	Testo
	9.2. Numero del registro delle imprese	Testo
	9.3. Indirizzo dell'organismo, via e numero civico	Testo
	9.4. Città	Testo
	9.5. Codice identificativo del paese	ISO
	9.6. Codice postale	Codice alfanumerico
	9.7. Indirizzo di posta elettronica	E-mail:

10.	Ritiro	Obbligatorio quando applicabile
Contenuto	Data della cancellazione ufficiale e/o di altra disposizione di eliminazione e codice della modalità del ritiro	
Formato	10.1. Modalità del ritiro	Codice a 2 cifre
	10.2. Data del ritiro	Data
12.	Numero di autorizzazione	Obbligatorio
Contenuto	Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall'ANS	
Formato	12. Numero di autorizzazione	Per i veicoli esistenti: testo Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sul NIE
13.	Autorizzazione di messa in servizio	Obbligatoria
Contenuto	Data dell'autorizzazione di messa in servizio del veicolo e periodo di validità	
Formato	13.1. Data di autorizzazione	Data (AAAAMMGG)
	13.2. Autorizzazione valida fino al (se specificato)	Data (AAAAMMGG)
	13.3. Sospensione dell'autorizzazione	Sì/No